

## IVA

---

### ***Truffa ai danni della società: trattamento fiscale***

di Lucia Recchioni

A seguito di una **truffa** subita la **società** può emettere una **nota di variazione**, per **recuperare l'iva versata**, a decorrere dalla **data di irrevocabilità della sentenza** che ha accertato la **truffa** e al più tardi con la **dichiarazione** relativa allo stesso anno. Ai fini **Ires** e **Irap** l'**utilizzo del fondo** (il cui **accantonamento** era stato **ripreso a tassazione**) determina la possibilità di operare una **variazione in diminuzione nel periodo d'imposta** in cui avviene. È questo, in estrema **sintesi**, il **contenuto** della [risposta all'istanza di interpello n. 331 del 07.08.2019](#).

Il **caso** riguarda una società che aveva ricevuto una serie di ordini dal **dipendente di un'altra impresa**, il quale, però, pur agendo in nome e per conto dell'**impresa** stessa, dopo aver **ricevuto la merce**, la **rivendeva in nero a soggetti terzi**.

La **società istante** emetteva quindi le **fatture** alla società il cui nome era stato speso nell'ambito dei **rapporti di compravendita** e rilevava conseguentemente dei **crediti in bilancio**. Sennonché, successivamente, vedeva ovviamente **contestarsi tutte le fatture**.

La **società** promuoveva sia un'**azione penale**, sia un'**azione civile**, rilevando tuttavia che il **patrimonio sul quale soddisfarsi era incapiente**.

Si rivolgeva pertanto all'Agenzia delle entrate per conoscere il **trattamento ai fini Iva e Ires** delle **somme oggetto di fatturazione**.

Con riferimento ai **profili Iva**, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che **la possibilità di effettuare la rettifica dell'imposta**, dopo l'emissione e la registrazione di una fattura attiva, è disciplinata dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), il quale riconosce il diritto del cedente di **portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione** quando **l'operazione viene meno in tutto o in parte** "*in conseguenza di **dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili***" nonché "*per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose*".

Potendo la fattispecie in esame essere ricondotta ai **vizi genetici del rapporto**, tra i quali possono essere richiamati la **nullità**, l'**annullabilità** e "**simili**", la società truffata può emettere una **nota di variazione ai sensi dell'**[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#).

**Due aspetti** vengono però sottolineati nell'ambito della **risposta all'istanza di interpello**.

In primo luogo viene ricordato che la **Corte di Giustizia**, con riferimento ad un analogo caso di

truffa, ha affermato che il **diritto alla rettifica** sopra richiamato *“potrà tuttavia essere negato al suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che (...) egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta”* ([sentenza 31.05.2018, cause riunite C660/16 e C-661/16, punti 49, 51 e dispositivo](#)).

La possibilità di **recuperare** l'Iva erroneamente versata è quindi **subordinata** al presupposto che la Società, al momento dell'**emissione delle fatture attive**, **non sapeva o non poteva ragionevolmente sapere** che tale cessione era da **considerare nulla** perché oggetto di **frode** da parte del suo agente, e tale condizione deve essere accertata sulla base di **elementi oggettivi**.

Inoltre si ricorda che le disposizioni di cui all'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) devono esser coordinate con le previsioni di cui all'**articolo 19 dello stesso decreto**, in forza del quale la **detrazione** dell'imposta può essere effettuata *“al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

Pertanto, nel caso prospettato, il *dies a quo* coincide con l'**irrevocabilità della sentenza che ha accertato la truffa** (ovvero il **5 settembre 2017**), essendo invece **irrilevanti** tutti i **successivi eventi** che hanno caratterizzato la vicenda.

L'Agenzia delle entrate chiarisce dunque che *“ferma l'impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (si veda, sul punto, la risposta ad interpello n. 55 del 2019 pubblicata lo scorso febbraio sul sito istituzionale dell'Agenzia), per recuperare l'imposta a suo tempo versata, l'Istante può avvalersi dell'articolo 30-ter del decreto Iva”*.

La **società**, secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate, dovrà quindi richiedere, **entro il 5 settembre 2019**, la **restituzione dell'imposta** versata e non dovuta.

Diverso trattamento deve essere invece riservato alle **somme dovute dallo stesso agente**, il quale, non solo aveva **acquistato merce in nome e per conto della società** per la quale lavorava, ma aveva anche **acquistato merci per proprio conto senza effettuare il pagamento** degli importi dovuti.

Con riferimento a queste ultime somme, essendo stata esperita **azione esecutiva mobiliare**, il termine per l'emissione delle **note di variazione in diminuzione** decorre *“quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità”*.

Essendo il **pignoramento** in questione risalente al **maggio 2019**, da questa data è possibile per la Società procedere all'**emissione delle note di variazione** con successiva e conseguente **detrazione dell'imposta**.

Per quanto riguarda, infine, le **imposte dirette**:

- l'**utilizzo del fondo accantonato** determina la possibilità di operare una **variazione in diminuzione ai fini Ires** nel periodo d'imposta in cui avviene,
- sempre nel **periodo d'imposta** in cui avviene l'**utilizzo del fondo le somme sono deducibili ai fini Irap**.

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI:  
NOVITÀ E APPLICAZIONI PRATICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)